

P.P. SEZ m. 8 /2020

(Proc. inf. n. 115/1.2.1)



TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sezione Penale

La Presidente della Sezione penale,

visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;*

rilevato che tale norma ha prorogato il termine di sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali - stabilito originariamente sino al 22.3.2020 dall'art. 1 D.L. n. 11/2020, abrogato - sino al 15.4.2020, statuendo altresì che le udienze penali sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.4.2020;

rilevato che al comma 9 della norma è stabilito che il corso della prescrizione è sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30.6.2020;

d'intesa con il Presidente del Tribunale ed a parziale modifica del proprio provvedimento organizzativo in data 9.3.2020,

dispone quanto segue

Le udienze penali sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.4.2020, salve le eccezioni previste dall'art. 83 comma 3 lett. b) e c) D.L. n. 18/20.

Si invitano i difensori a far pervenire le richieste espresse di trattazione dei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) nn.1, 2 e 3^a almeno 48 ore prima dell'udienza stessa all'indirizzo

¹ La richiesta espressa di trattazione può concernere:

- Procedimenti a carico di persone detenute (es. incidenti di esecuzione);
- Procedimenti in cui sono applicate misure cautelari, detentive e non, o di sicurezza non detentive (in corso);
- Procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

La sospensione in ogni caso non opera, indipendentemente dalla richiesta di trattazione per:

- Procedimenti di convalida di arresto o fermo;
- Procedimenti nei quali nel periodo di sospensione vengono a compimento i termini massimi di durata della misura cautelare ex art. 304 c.p.p.;

sezl.penale.tribunale.laquila.giustiziacert.it.

Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e comunque non oltre il 30.6.2020.

I Magistrati dell'Ufficio terranno preferibilmente le udienze, ove possibile, da remoto, mediante videoconferenza o ricorrendo agli applicativi Teams o Skype.

Non può comunque essere disposta la traduzione in Tribunale di imputati od indagati detenuti in carcere.

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore sino al 15.4.2020 e comunque non oltre l'adozione del provvedimento organizzativo da parte del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 83 comma 6 D.L. n. 18/20. Si comunichi ai Magistrati dell'ufficio, al Signor Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Dirigente Amministrativa ed alle cancellerie penali.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale ai fini della massima diffusione.

L'Aquila, 18 marzo 2020.

La Presidente di sezione

Alessandra Ilari

